MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio, concernente il riparto intercomunale dell'imposta dovuta dalle imprese idroelettriche, gas, acqua potabile, ferrovie, ecc.

(del 29 luglio 1955)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

L'art. 77 della legge tributaria dell'11 aprile 1950, abrogando la precedente legislazione, tratteneva gli art. 41 a 44 della legge 11 dicembre 1907 nonchè i regolamenti successivi, rinviando ad una speciale novella legislativa la definizione del riparto fra i Comuni dell'imposta dovuta dalle imprese idroelettriche, di gas, acqua potabile, ferrovie, funicolari, tramvie e filovie nonchè dalle aziende municipalizzate.

Sciogliamo col presente messaggio e annesso disegno di decreto legislativo la riserva a suo tempo formulata e proponiamo alla vostra attenzione la nuova definizione dei rapporti intercomunali, segnatamente per ciò che ha riferimento alle imprese idroelettriche, la cui importanza crescente nell'economia cantonale non rimane senza riflesso nei confronti dei Comuni sul cui territorio le nuove aziende trovano posto e le esistenti continuano la loro importante missione.

La legge attuale risale al 1934: non si va errati dicendo che essa fu redatta tenendo conto in modo particolare delle speciali condizioni connesse cogli impianti dell'Aar e Ticino e quindi attagliata piuttosto a quello che è ora divenuto uno dei casi di riparto intercomunale dell'imposta delle imprese idroelettriche: già i problemi che sorgono in Valle Maggia e nelle valli inferiori e laterali e quelli che si porranno coi futuri impianti della Valle di Blenio dicono la necessità di ripiegare su concetti più generali e meglio definiti, che tengano conto di situazioni nuove e diverse.

La legge che vi proponiamo di accogliere continua a basarsi essenzialmente — salvo le inflessioni che vedremo nei particolari — sulla sovranità territoriale dei singoli Comuni. Ad essi compete in primo luogo il diritto di imporre, con la tassa immobiliare, gli elementi di sostanza ancorati al territorio: ad essi compete l'imposizione della sostanza immobiliare, di una percentuale della sostanza mobiliare; alla sostanza netta attribuita al singolo Comune spetta poi di determinare la frazione di reddito legata alla medesima, così chè, ridotti i diversi elementi ad una percentuale sul tutto, detta percentuale dica l'importo di imposta cantonale attribuito al Comune, affinchè lo traduca in imposta comunale, applicandovi il proprio moltiplicatore.

Se ci trovassimo per la prima volta a discutere di riparto intercomunale d'imposta per le aziende idroelettriche, certamente la soluzione che vi proporremmo sarebbe essenzialmente diversa. Partiremmo dal concetto di un vera e propria extraterritorialità dell'impresa idroelettrica, concedendo un'importanza molto minore alla situazione geografica degli elementi fissi dell'impianto.

In altre parole non ammetteremmo che una diga debba pagare nel Comune ove essa è eretta, per il suo intero valore di perequazione, che una centrale paghi nel Comune ove si trova, che i cunicoli o gli altri elementi fissi siano frazionati Comune per Comune. Partiremmo dal concetto dell'unità dell'impianto e daremmo la precedenza assoluta ad un riparto di regione, per testa di popolazione o secondo una chiave mista di facile intuizione.

La situazione esistente per gli impianti dell'Atel e la necessità che la nuova legge non venga a capovolgere situazioni acquisite ed esistenti da decenni ci ha dissuasi dal prevedere una soluzione radicalmente diversa dall'attuale. Abbiamo eseguiti i calcoli di riparto secondo il sistema che proponiamo e abbiamo constatato che, pur con talune variazioni non essenziali, essi si adeguano a situazioni esistenti, pur rendendo più elastica la ripartizione d'imposta, e di questo risultato crediamo di dover essere soddisfatti.

Un elemento nuovo appare nel progetto: quello della estensione del diritto al riparto ai Comuni a monte delle prese, fin qui privati d'ogni diritto.

L'art. 2 infatti prevede un riparto preliminare d'imposta, in funzione politica e non tecnica. A tutti i Comuni confinanti coi corsi d'acqua utilizzati, a tutti i Comuni il cui agglomerato urbano si trovi nel bacino imbrifero che alimenta le prese o comunque risulti a monte dei corsi utilizzati, è assicurata un'imposta di Fr. 2,— per testa di popolazione, con un minimo di Fr. 2.000,— per Comune.

Questo primo riparto, indipendente dallo sviluppo tecnico dell'impianto, persegue due scopi evidenti: quello di includere nel diritto a ricevere un'imposta anche i Comuni del bacino imbrifero, assieme a quelli dell'impianto, e quello di moderare l'influenza dell'impianto e delle sue caratteristiche in favore di un riparto politicamente più uniforme su tutta la regione.

Estendendo con questo sistema il comprensorio, il numero dei Comuni e la popolazione interessata aumentano: potrebbe darsi che la somma dei minimi assicurati ai Comuni e alla popolazione assorba una parte eccessiva d'imposta e, in determinati casi, addirittura la superi: si pensi, ad esempio, ad un impianto di modeste proporzioni, con un bacino molto vasto: ad un impianto sulla Tresa o sul Ticino nel Piano di Magadino.

Sembra pertanto giusto che l'importo ripartito per testa di popolazione non debba superare il 50 % dell'imposta cantonale da suddividere fra i Comuni: in caso di eccedenza si riduca in primo luogo la somma pertoccante ai Comuni maggiori, continuando a garantire il minimo per Comune: qualora ciò non basti si riduca, per la differenza, la somma minima garantita, proporzionalmente.

In caso di impianti geograficamente sovrapposti, è giusto suddividere la quota parte da ripartire per testa di popolazione fra gli impianti medesimi in funzione della loro produzione: cifra questa esattamente reperibile e scevra da ogni interpretazione.

L'imposta cantonale rimanente deve essere attribuita in funzione delle caratteristiche tecniche dell'impianto.

In primo luogo va stabilito come si valuta la sostanza immobiliare esistente in ogni Comune. Continua, come fin qui, a valere il criterio della stima officiale, ossia, fiscalmente parlando, della perequazione.

La definizione di sostanza immobiliare netta e di sostanza mobiliare netta, la cui somma dà l'intiera sostanza allibrata dell'azienda, già praticata la ripresa per l'eccedenza di perequazione di cui all'art. 49 L. T., colpita dall'imposta reale sulla sostanza, oltre che dalla tassa immobiliare, sono date dall'art. 4: detto articolo ha voluto non limitarsi ad enunciazioni teoriche ma fornire chiaramente il sistema di calcolo, ad evitare interpretazioni divergenti.

La sostanza immobiliare va ai Comuni secondo la situazione geografica: la sostanza mobiliare deve essere attribuita, per una certa parte, come precipuo, alla sede dell'azienda, in consonanza con quanto stabilito dall'art. 66 della legge tributaria e cioè per un terzo. La parte rimanente va suddivisa fra tutti i Comuni dell'impianto, in funzione dei singoli corsi d'acqua e dell'energia che essi producono nelle singole centrali. E, nella valutazione dell'importo, per tre quinti deve contare il salto, ossia il dislivello del corso d'acqua nel Comune, e per due quindi la lunghezza delle sponde, a riparare i danni visibili,

alle bellezze naturali, al paesaggio, del fiume impoverito e i danni materiali, per la pescosità, per le maggiori difficoltà al regime delle fognature ecc.

Seguendo il concetto fondamentale della legge tributaria, ai Comuni va attribuita, come dicemmo, una porzione di reddito. Sembra logico assegnare ai Comuni la frazione corrispondente alla sostanza loro attribuita, data l'unità dell'impianto.

Durante il periodo di costruzione, fin qui, sostanzialmente godeva d'imposta unicamente la sede, poichè fino ad opera terminata nessuna stima poteva essere compiuta.

Un dispositivo nuovo vuole decentralizzare l'imposta, facendone beneficiare i Comuni della zona, fin dall'inizio: l'art. 10 recita infatti che, i diritti d'acqua concessionati e non ancora sfruttati, da valutare secondo l'art. 38 lett. b) della legge tributaria, valgano come sostanza, fin dall'inizio, là ove sono situati e costituiscano elemento di riparto. Dice il medesimo art. 10 che il riparto preliminare in base alla popolazione deve avvenire, indipendentemente da ogni altra circostanza, già col primo anno di composizione della società. E regola infine il periodo transitorio di costruzione, sostituendo provvisoriamente, e fino ad avvenuta stima definitiva, la stima non ancora eseguita degli impianti in via di costruzione, con una percentuale del 30 % del valore di costruzione medesimo, annualmente accertato.

La tendenza a far godere il più presto possibile il maggior numero di Comuni d'un riparto d'imposta è così nettamente delineata.

Quando si pensi che, negli impianti ad accumulazione, sono specialmente i Comuni della montagna ad averne i benefici, il valore ai fini di una compensazione intercomunale di tale misura risulta evidente.

Per le aziende di produzione e di distribuzione, ossia di natura mista, che smerciano in parte energia propria e in parte energia acquistata da terzi, si reputa che almeno il 10 % dell'energia venduta debba essere di produzione propria per far luogo al riparto secondo le norme generali, e solo per questa porzione: per gli utili prodotti dall'energia rivenduta, entra in considerazione, ai fini del riparto, dedotto il precipuo a favore del Comune sede, la quantità di energia venduta in ogni singolo Comune. La ripartizione per testa di popolazione si limita alla percentuale proporzionale fra energia propria ed energia venduta, e ciò è logico, ove si pensi alla natura mista dell'azienda, che diventa prevalentemente commerciale e deve pertanto ritornare gradualmente alle norme costanti della legge tributaria.

Una norma speciale è necessaria per le aziende imponibili nel Cantone solo per la presenza di elettrodotti di loro proprietà nel territorio cantonale: il riparto avviene in funzione di quella proprietà immobiliare: essi sono naturalmente i principali, di almeno 50 kv, ad esclusione quindi delle reti capillari di distribuzione, di minimo valore e pertanto di pratica inutilità ai fini del riparto.

Ogni convenzione esistente o futura fra società di distribuzione e Comune singolo, intesa quale controvalore del monopolio concesso dal Comune rimane naturalmente riservata ed estranea al riparto d'imposta: i benefici che il Comune ne può ricavare non possono essere imputati sulla quota di imposta pertoccantegli in funzione di legge.

Rimane da descrivere il nuovo sistema per ciò che concerne le imprese di acqua potabile, gas, nonchè per le imprese di trasporto di diversa natura, che già oggi fanno parte della legge speciale riservata, nonchè delle aziende municipalizzate.

Le aziende di acqua potabile potrebbero essere tendenzialmente trattate come le imprese idroelettriche, per la identità della materia e per la similitudine dei tracciati: le imprese di gas sono invece di carattere maggiormente industriale, legate unicamente alla rete di distribuzione e non alla natura per il luogo di produzione. Riteniamo tuttavia di trattarle nel medesimo modo e

cioè di attribuire, come per le imprese idroelettriche, la sostanza immobiliare netta, aumentata dell'eventuale eccedenza di stima, ai Comuni proporzionalmente alla importanza degli impianti sul loro territorio e in funzione della sostanza imponibile netta cantonale.

L'imposta relativa alla sostanza mobiliare spetta al Comune sede. L'imposta sul reddito è assegnata ai Comuni della sostanza immobiliare, dedotto un precipuo del 20 % a favore del Comune sede, ritenuto un reddito proporzionale alla aliquota di rendimento risultante dal rapporto fra capitale e utili complessivi, riservato il rimanente ai Comuni acquisitori — compresa la sede — in ragione del quantitativo ritirato da ognuno di essi.

Questo modo si applica alle aziende di tipo privato: per le aziende municipalizzate si legga oltre.

Le ferrovie secondarie sono esenti d'imposta in base alla legge del 1902 entro certi limiti e sotto diverse condizioni: non così invece le tramvie, le funicolari, le funivie, le filovie ed altre non esplicitamente esonerate per legge. In quanto quindi debitrici d'imposta, sarà attribuita ai singoli Comuni, secondo il costante principio, la porzione di sostanza immobiliare sita nel loro territorio, secondo la sostanza immobiliare netta reperibile ai fini dell'imposta cantonale.

L'imposta relativa alla rimanente sostanza sarà aggiudicata per metà al Comune sede e per metà ai Comuni dell'esercizio, sempre in proporzione alla sostanza immobiliare di cui si disse sopra.

L'imposta sul reddito invece darà un precipuo del 20 % a favore del Comune sede e sarà ripartita per il rimanente su tutti i Comuni interessati, in proporzione della sostanza.

Le aziende municipalizzate, che rappresentano, a non averne dubbio, in certi settori, il maggior numero di casi e la maggior somma di interessi, devono subire una teorica valutazione dei beni immobili in quanto, secondo la sistematica dell'art. 59 della legge tributaria, esse non sono considerate proprietarie di sostanza immobiliare, bensì unicamente incaricate della gerenza della medesima.

Nel caso in cui esse esplichino attività e posseggano impianti in più Comuni, l'imposta sulla sostanza immobiliare, teoricamente valutata secondo le norme generali, ritenuta netta nella misura del 50 %, sarà aggiudicata proporzionalmente ai Comuni in cui essa è situata.

La definizione di sostanza netta nella misura del 50 % della stima ufficiale riposa su opinioni espresse in alcune sentenze dell'alto Tribunale federale. Stabiliva infatti l'alta Corte che si sarebbe dovuto, anche per queste aziende, dedurre dall'utile il debito comunale in proporzione alla sua capacità economica: ora è chiaro che ognuna di queste aziende venne costruita unicamente con un debito comunale, avendo il Comune dovuto contrarre prestiti per la costruzione. E' altrettanto vero però che il Comune ne trasse un beneficio e potè, nel corso degli anni, certamente diminuire il suo debito iniziale, per giungere, alla fine della scadenza delle concessioni, ad aver ammortizzato il costo iniziale, come ogni buona regola economica esige.

Il Tribunale federale quindi giunge nell'opinione — e vi proponiamo di consegnarla nella legge — di comporre una media non già fra il costo iniziale e l'ammortamento totale, bensì fra la stima ufficiale (perequazione, per intenderci) e lo zero dell'ammortamento finale, considerando un valore medio fiscalmente reperibile del 50 % della perequazione medesima.

Riteniamo con ciò di aver tenuto conto di tutti gli elementi invocabili in simile caso.

L'imposta sul reddito, riservato un precipuo del 20 % al Comune sede, è assegnata ai Comuni della sostanza immobiliare per l'importo del 6 % sul valore netto — pari quindi al 3 % sul valore di perequazione —, ciò che ci sembra assolutamente equo e rispondente a un prudenziale criterio di carattere economico.

La rimananza, come fin qui, è ripartita sui Comuni del mercato, in proporzione alle prestazioni che essi ricevono dall'azienda, compreso fra essi il Comune sede.

Rimane ora da esaminare un problema di natura politica.

E' noto che i Comuni della Valle di Blenio, nel corso degli ultimi mesi e in vista del futuro impianto idroelettrico in quella Valle, hanno costituito un consorzio, inteso non solo a distribuire fra di essi le porzioni d'imposta comunale secondo criteri del resto non lontani da quanto l'annesso progetto prevede, ma anche ad accantonare, per i bisogni dell'antica comunità di Blenio, somme destinate ai bisogni dell'intera Valle.

In mancanza di base legale, il Consiglio di Stato non potè, malgrado ne fosse richiesto, dare la sua approvazione alla convenzione fra i Comuni, richiesta in funzione della legge sul consorziamento fra i Comuni.

Di consorziamento infatti non si può parlare, non essendo inteso a produrre ma a ricevere e ripartire.

Può tuttavia esistere, in taluno o tal'altro caso, il bisogno di una definita regione di organizzare il proprio riparto intercomunale in modo leggermente o sostanzialmente diverso a talun punto previsto dalla legge.

Fin dove incoraggiare o ammettere soluzioni divergenti?

Ci sembra questo non un compito della legge, bensì della ragion veduta, ed è per questo che proponiamo di conferire al Consiglio di Stato il diritto e il dovere di approvare eventuali soluzioni concordatarie divergenti dalla sistematica della legge, qualora esse siano state prese da tutti i Comuni interessati (e si intende con la ratifica preventiva delle singole assemblee comunali) e con l'accordo della società debitrice d'imposta.

Non si vedrebbe infatti per quale motivo si dovrebbe impedire la conclusione di accordi per una diversa ripartizione, segnatamente quando i Comuni in parola dovessero trarne benefici maggiori di quanto la legge consenta.

Sarà evidentemente cura del Consiglio di Stato di evitare che simili accordi pregiudichino gli interessi complessivi della regione, in funzione di una eventuale condannabile concorrenza.

La procedura trova nel progetto che vi sottoponiamo, una sua speciale regolamentazione, che si allinea a quella della Legge di procedura tributaria.

La decisione sul diritto a partecipare al riparto d'imposta, essendo di natura politica, spetta al Consiglio di Stato: l'avviamento delle pubblicazioni ecc. è compito dell'Amministrazione delle contribuzioni, rispettivamente del Dipartimento delle finanze.

La decisione di merito, ossia sul contenuto del riparto, spetta alle istanze fiscali: all'Amministrazione delle contribuzioni in sede di primo riparto e di reclamo, alla Commissione cantonale di ricorso in sede di ricorso.

Il Consiglio di Stato dovrà emanare, come già fece nel passato per i principi di legge, i regolamenti relativi. Essi diranno più in dettaglio le formalità e le condizioni dei singoli punti e segnatamente diranno le modalità di stima vincolanti per l'Ufficio cantonale.

Parimenti il Consiglio di Stato dovrà dichiarare il momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Ammessa una sollecita approvazione dei principi legali da parte di codesto Gran Consiglio, le nuove norme potranno essere applicate già all'esercizio fiscale comunale 1956.

Ci è grata l'occasione, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, nel raccomandare alla vostra cortese attenzione l'annesso progetto di decreto legislativo, di porgervi i sensi del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente: *Galli*

Il Cons. Segr. di Stato: *Janner*

Disegno di

LEGGE

per il riparto dell'imposta comunale delle aziende idroelettriche, delle aziende di gas e d'acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate

(del . . . . . .)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
in applicazione dell'art. 66 § 2 della legge tributaria dell'11 aprile 1950;
visto il messaggio 29 luglio 1955 n. 568 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1

Imposta ripartibile

L'imposta cantonale sulla sostanza e sul reddito delle aziende idroelettriche, delle aziende di gas e d'acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate è ripartita e attribuita ai Comuni interessati, per l'applicazione del moltiplicatore, in base alle norme della presente legge. Per il prelevamento della tassa immobiliare valgono i principi dell'art. 71 legge tributaria.

Capitolo primo

AZIENDE IDROELETTRICHE

Art. 2

Riparto preliminare in base alla popolazione

Dall'imposta cantonale complessiva che forma oggetto di riparto fra i Comuni si deduce preliminarmente un importo tale da assicurare una somma di Fr. 2,— d'imposta per testa di popolazione residente, con un minimo di Fr. 2.000,— per Comune

a) ai Comuni confinanti coi corsi d'acqua utilizzati;
b) ai Comuni il cui agglomerato urbano si trova nel bacino imbrifero che alimenta le prese o risulti comunque a monte dei corsi utilizzati, sempre che le loro acque possano teoricamente immettersi nei corsi stessi in un punto che non sia più basso della quota altimetrica dell'ultima centrale.

§ 1. Nel caso di impianti sovrastanti l'uno all'altro, l'importo sarà ripartito fra gli impianti medesimi in proporzione alla produzione di energia conseguita, l'anno precedente la tassazione, in ogni singola azienda.

§ 2. La somma da devolvere a questo riparto preliminare non deve superare il 50 % dell'imposta cantonale oggetto di riparto. Qualora lo superi si decurteranno in primo luogo, proporzionalmente, gli importi eccedenti il minimo assicurato ad ogni Comune, indi, per la rimanenza, i minimi medesimi.

Art. 3

A/ Riparto della sostanza

a) eccedenza di perequazione

L'eventuale eccedenza di perequazione risultante dalla tassazione cantonale in applicazione dell'art. 49 L. T. non costituisce elemento di riparto.

La relativa imposta reale, calcolata nella ragione del 3 ‰, è assegnata ai Comuni di situazione degli impianti in proporzione ai valori di perequazione siti negli stessi.

Art. 4

b) sostanza immobiliare netta

La sostanza imponibile, risultante dalla tassazione cantonale, diminuita dell'eventuale eccedenza di perequazione, è ripartita proporzionalmente fra il complesso immobiliare valutato secondo i valori di perequazione (a costituire la sostanza immobiliare netta) e l'attivo totale di bilancio, diminuito dei medesimi valori di perequazione (a costituire la sostanza mobiliare netta).

La sostanza immobiliare netta così determinata è assegnata ai singoli Comuni di situazione in funzione dei valori di perequazione siti in ognuno di essi.

§ 1. L'attivo totale di bilancio è da intendersi comprensivo delle eventuali riserve tacite tassate come sostanza.

§ 2. Per le aziende con riparto intercantonale deve dapprima essere ricostruito l'attivo aggiudicabile al Cantone in corrispondenza alla quota di compartecipazione al capitale e alle riserve.

§ 3. Gli elettrodotti, per i tronchi principali, di almeno 50 kv., che servono alla adduzione di energia alle reti di distribuzione per l'utenza, sono considerati sostanza immobiliare di pertinenza dei Comuni attraversati, in base al rispettivo valore di perequazione.

Art. 5

c) sostanza mobiliare netta

La sostanza mobiliare netta è attribuita :

a) per un terzo al Comune sede dell'azienda ;

b) per due terzi alle centrali, proporzionalmente ai Kwh prodotti nelle stesse nell'anno antecedente la tassazione.

§ 1. La quota attribuita alle centrali è suddivisa innanzitutto sui corsi che hanno fornita l'acqua alle rispettive centrali, in funzione dei loro deflussi naturali misurati alle prese.

La quota attribuita a ogni corso d'acqua è quindi ripartita per % fra i Comuni confinanti, dalla presa alla resa, in funzione dei salti teoricamente utilizzabili entro i confini comunali e per % fra i medesimi Comuni in funzione della lunghezza delle sponde entro le rispettive giurisdizioni.

Art. 6

Riparto della imposta sulla sostanza

L'imposta cantonale sulla sostanza netta, diminuita della imposta reale di cui all'art. 3, è proporzionalmente aggiudicata ai singoli Comuni del comprensorio in base alla sostanza immobiliare e mobiliare loro pertoccanti dal riparto di cui agli articoli precedenti.

Art. 7

B/ Riparto della imposta sul reddito

L'imposta sul reddito è ripartita in funzione della sostanza, previa assegnazione di un precipuo del 20 % al Comune sede.

Art. 8

C/ Aziende di distribuzione e aziende miste

Per le aziende idroelettriche concessionarie per la fornitura di energia ai Comuni, la sostanza mobiliare netta, calcolata come all'art. 4, è attribuita, previa deduzione di un precipuo di un terzo a favore del Comune sede, ai Comuni acquisitori di energia in proporzione al quantitativo da essi acquistato per rapporto all'energia totale venduta, e al Comune sede per il resto, sempre che la produzione attraverso impianti propri non superi il 10 % del totale venduto. Non è fatto luogo a riparto in base alla popolazione.

Se la produzione degli impianti dovesse superare il 10 % dell'energia totale venduta, il riparto della sostanza mobiliare netta, nella percentuale pari al rapporto fra energia prodotta ed energia totale, avviene come all'art. 4 : la rimanenza è attribuita ai Comuni secondo i loro acquisti, previa assegnazione di un precipuo di un terzo al Comune sede. La quota da ripartire in base alla popolazione è ridotta alla medesima percentuale di energia prodotta in confronto all'energia totale venduta.

Art. 9

D/ Aziende idroelettriche con produzione ed esercizio fuori Cantone

L'imposta a carico di aziende idroelettriche con produzione ed esercizio fuori Cantone, imponibili nel Ticino unicamente a dipendenza di elettrodotti e connessi impianti ivi situati, è ripartita in funzione dei valori di perequazione nei singoli Comuni.

Art. 10

E/ Impianti in costruzione e diritti concesssionati

Durante il periodo di costruzione di impianti idroelettrici e prima che essi siano ufficialmente stimati, il 30 % del valore di costruzione annualmente contabilizzato è parificato, unicamente agli effetti del riparto intercomunale, al valore di perequazione, con diritto di partecipazione, secondo la situazione, per i Comuni interessati. I diritti d'acqua concessionati e non ancora sfruttati, da valutarsi a' sensi dell'art. 38 lit. b) della legge tributaria partecipano al riparto fin dalla costituzione della società per il loro valore di perequazione. A misura che determinate forze d'acqua saranno sfruttate per cui potrà essere assegnata alle centrali raccoglitrici delle stesse e quindi ai Comuni interessati, la percentuale di sostanza mobiliare, cadrà il diritto di partecipazione al riparto come sostanza immobiliare.

Il riparto in base alla popolazione avviene già col primo anno di imposizione della società.

Il Comune sede beneficerà della quota di imposta riservata alle centrali quando non si giustificherà un riparto a tale titolo, per mancata totale o parziale produzione di energia.

Capitolo secondo

ALTRE IMPRESE

Art. 11

.. Aziende gas e acqua potabile

L'eventuale eccedenza di perequazione e la relativa imposta reale al 3 ‰ risultante dalla tassazione cantonale di aziende di gas e d'acqua potabile è ripartita fra i Comuni di situazione della sostanza immobiliare in proporzione ai valori di perequazione siti in ognuno di essi.

La sostanza immobiliare e la sostanza mobiliare nette, calcolate come per le aziende idroelettriche, sono assegnate la prima in funzione dei valori di perequazione e la seconda interamente al Comune sede.

L'imposta cantonale sulla sostanza netta è ripartita di conseguenza.

L'imposta sul reddito, riservato alla sede un precipuo del 20 %, è assegnata :

a) ai Comuni della sostanza immobiliare proporzionalmente ai valori di perequazione siti in ognuno di essi e ritenuto un reddito imponibile della stessa, calcolato nella medesima ragione percentuale esistente fra capitale e utile tassabili della società ;

b) ai Comuni acquisitori di acqua e di gas compresa la sede per il rimanente reddito cantonalmente imponibile in ragione del quantitativo ritirato da ognuno di essi.

Art. 12

II. Ferrovie ecc.

L'eventuale eccedenza di perequazione e la relativa imposta reale al 3 ‰ risultante dalla tassazione cantonale di imprese ferroviarie, tramvie e funicolari è ripartita fra i Comuni di situazione della sostanza immobiliare in proporzione ai valori di perequazione siti in ognuno di essi.

La sostanza immobiliare e la sostanza mobiliare nette, calcolate come per le aziende idroelettriche, sono aggiudicate la prima in funzione dei valori di perequazione e la seconda al Comune sede per la metà e ancora ai valori di perequazione per l'altra metà.

L'imposta cantonale sulla sostanza netta è ripartita di conseguenza.

L'imposta sul reddito è ripartita proporzionalmente alla sostanza netta, previa assegnazione di un precipuo del 20 % al Comune sede.

Art. 13

III. Aziende municipalizzate

L'imposta comunale sulla sostanza immobiliare delle aziende municipalizzate, stabilita dalla competente autorità cantonale di tassazione indipendentemente dalla non imponibilità in quella sede, è calcolata sul 50 % del valore di perequazione alla aliquota delle persone fisiche ed è proporzionalmente ripartita fra i singoli Comuni di situazione.

L'imposta sul reddito, riservato un precipuo del 20 % al Comune sede, è assegnata proporzionalmente fra :

a) Comuni della sostanza immobiliare, ritenuto un reddito dalla stessa nella ragione del 6 % ;

b) Comuni acquisitori delle prestazioni, compresa la sede, in ragione dell'incasso lordo annuo conseguito in ognuno di essi, per il rimanente reddito cantonalmente imponibile.

Capitolo terzo

DEROGHE

Art. 14

Convenzioni

Con l'accordo di tutti i Comuni interessati al riparto della imposta di un'azienda idroelettrica, di un'azienda di gas o di acqua potabile, di un'impresa ferroviaria e simile e di una azienda municipalizzata e consenziente la società contribuente, potrà essere stipulata una convenzione per il riparto dell'imposta comunale in deroga alle norme previste dalla presente legge.

Tale convenzione necessita tuttavia dell'approvazione del Consiglio di Stato.

Capitolo quarto

PROCEDURA

Art. 15

Procedura per l'accertamento del riparto

a) elenco degli interessati e ricorso

I Municipi dei Comuni in cui hanno la loro sede principale, e cioè ove pagano l'imposta cantonale le aziende del gas, dell'acqua potabile, degli impianti idroelettrici, le imprese di ferrovie secondarie, tramvie e funicolari, nonchè dei Comuni che posseggono un'azienda municipalizzata della quale approfittano altri Comuni e i cui impianti sono situati anche in altri Comuni devono, entro il mese di marzo di ogni anno, inviare all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni l'elenco dei Comuni aventi diritto a partecipare al riparto dell'imposta comunale sulla sostanza e sulla rendita ai sensi della presente legge.

Il Dipartimento delle finanze pubblica l'elenco dei Comuni nel Foglio ufficiale del Cantone.

I Comuni non contemplati nell'elenco, che ritengono d'aver diritto al riparto d'imposta hanno facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla pubblicazione : la decisione del Consiglio di Stato è definitiva.

b) decisione di riparto e reclamo

L'Amministrazione cantonale delle contribuzioni eseguisce in seguito il riparto e ne dà pubblicazione nel Foglio ufficiale entro il 31 agosto di ogni anno.

Contro le decisioni dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni il contribuente e i Comuni interessati possono reclamare entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Il reclamo va presentato all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni in carta semplice, in tante copie quanti sono gli interessati più una.

L'Amministrazione cantonale delle contribuzioni trasmette un esemplare del reclamo a ogni interessato con un termine di quindici giorni per le osservazioni.

c) ricorso

Contro le decisioni sul reclamo gli interessati possono ricorrere alla Commissione cantonale di ricorso entro il termine di 30 giorni dalla intimazione, con atto in carta semplice in tante copie quanti sono gli interessati più una.

Art. 16

Validità del reclamo e del ricorso

I termini di reclamo e di ricorso di cui agli articoli precedenti sono considerati utili se osservati da un interessato: le decisioni sul reclamo e sul ricorso valgono in ogni caso in confronto di tutti.

Art. 17

Reclamo e ricorso del contribuente

Qualora il contribuente, la cui imposta comunale è soggetta a riparto, avesse presentato reclamo o ricorso contro la tassazione, il riparto dell'imposta comunale sarà modificato in conformità della tassazione definitiva.

Art. 18

Rinvio alla LPT

Valgono del resto le norme generali e particolari della legge di procedura tributaria in quanto qui non diversamente disposto.

Art. 19

Regolamenti

Il Consiglio di Stato è autorizzato a emanare i regolamenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 20

Disposizioni abrogative e transitorie. Entrata in vigore

Sono abrogati gli articoli 41 a 44 della legge tributaria 11 dicembre 1907 rimasti in vigore in virtù dell'art. 77 legge tributaria 11 aprile 1950, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile.

Scaduti i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge entrerà in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e sarà applicato la prima volta al riparto dell'imposta comunale per l'anno 1956. Le procedure in corso per il riparto d'imposta per gli anni precedenti saranno portate a termine in base al diritto e alla procedura precedenti.
